



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

|                       |
|-----------------------|
| ORDINANZA N. 51       |
| DEL <b>24/04/2024</b> |

**OGGETTO:** *PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO – RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 50 DEL 22 APRILE 2024.*

## IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, l'attivazione degli impianti termici di climatizzazione nelle zone climatiche "E", nella quale ricade il territorio del Comune di Pianezza, è consentita dal 15 ottobre al 15 aprile per una durata massima giornaliera di 14 ore con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie individuate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo;
- ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.P.R., in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici.

Atteso che l'art. 1 del D.M. 6 ottobre 2022 n. 383, dispone che:

- i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del D.P.R. n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione;
- la riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche, pertanto, per la Zona E ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- le disposizioni di cui sopra non si applicano:
  - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
- le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  - b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  - c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a  $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
  - d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 5 2021, n. 199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili;
- al di fuori dei periodi di cui sopra, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria
  - durante il periodo di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013 sono ridotti di  $1^{\circ}\text{C}$ .

Considerato che in questi giorni, sul territorio comunale, permangono condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature minime inferiori alla media stagionale e sono pervenute agli uffici comunali numerose richieste da parte della cittadinanza, in merito alla necessità di prorogare l'accensione degli impianti di riscaldamento.

Preso atto che, con propria ordinanza n. 50 del 22 aprile 2024, è stata pertanto disposta l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici dal 22 aprile 2024 e fino al 1° maggio 2024, dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e per gli edifici scolastici altresì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Visto il perdurare di un clima avverso e di temperature molto inferiori alla norma.

Ritenuto pertanto necessario consentire un maggiore periodo di accensione facoltativa degli impianti termici rispetto a quanto stabilito dall'ordinanza sindacale n. 50/2024.

Visti altresì:

- il regolamento UE 2022/1369;
- la Legge n. 10/1991;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6 settembre 2022;

- il D.M. n. 383/2022:

## AUTORIZZA

A rettifica della precedente ordinanza sindacale n. 50 del 22 aprile 2024, dal 24 aprile 2024 fino al 5 maggio 2024 compreso, l'accensione facoltativa degli impianti termici per un massimo di 7 ore giornaliere, precisando che, ai sensi del D.P.R. n. 74/2013 e del D.M. n. 383/2022, è già prevista la deroga alle limitazioni previste alle norme sull'accensione degli impianti termici per le seguenti categorie di edifici:

- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  - b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  - c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a  $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
  - d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 5 2021, n. 199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili;
- per i quali l'accensione è concessa per 10 ore giornaliere.

Invita la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di  $19^{\circ}\text{C}$ .

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pianezza:  
<https://www.comune.pianezza.to.it>

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretori

Pianezza, li 24/04/2024

IL SINDACO  
CASTELLO Antonio  
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 D. Lgs.  
82/2005 e s.m.i.)